

Regione Lombardia

La Giunta

Assessore alla Protezione Civile,
Prevenzione e Polizia Locale

Prot. N° 41.0009, 0001827

Milano, 20/02/09

Al Comando Regionale Lombardia
del Corpo Forestale dello Stato

Ai Coordinamenti Provinciali e
Distrettuali del C.F.S.

Al Centro Operativo Regionale del
Corpo Forestale dello Stato - Sala
Operativa di Curno (Bg)

Al Dipartimento della Protezione Civile

Alle Amministrazioni Provinciali

Alle Comunità Montane

Agli Enti Gestori dei Consorzi di Parco
e delle Riserve Naturali

All' Ente Regionale Servizi Agricoltura
e Foreste (ERSAF)

Alle Sedi Territoriali Regionali - Giunta
Regionale

Alle Prefetture

Alle Questure

Al Presidio Militare

Al Comando Brigata Carabinieri

Al Comando Regionale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco

Al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali - Ispettorato Generale del
Corpo Forestale dello Stato

All'Associazione Nazionale Alpini
(A.N.A.) - Milano

Regione Lombardia

La Giunta

Assessore alla Protezione Civile,
Prevenzione e Polizia Locale

Alla Direzione Generale Agricoltura
Regione Lombardia

Alla Direzione Generale Qualità
dell'Ambiente
Regione Lombardia

All'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Lombardia (ARPA)

LORO SEDI

trasmessa solo via fax

OGGETTO: comunicazione di grave pericolo per gli incendi boschivi; applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco contenute nella Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e nella legge regionale n. 3/2006.

Nell'imminenza del periodo di maggior pericolo per gli incendi boschivi **si dispone** che a partire **dal 21 febbraio 2009** vengano applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 ed all'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2006.

Nell'arco temporale in cui vige il presente **stato di grave pericolo per gli incendi boschivi** su tutto il territorio regionale il divieto di accensione, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna.

Negli ambiti territoriali comunali ricadenti nelle classi di rischio 4 e 5, così come individuati nel punto 3.2 "classificazione delle aree a rischio" del Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, approvato con d.g.r. n. 3949 del 27.12.2006, **sono inoltre vietate**, nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, anche le seguenti azioni, diverse dall'accensione di fuochi, che possono comunque determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di un incendio: **fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, fornelli od inceneritori che producano braci e faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio.**

Regione Lombardia

La Giunta

Assessore alla Protezione Civile,
Prevenzione e Polizia Locale

Le Autorità militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell'esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.

Il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l'attivazione delle strutture periferiche del C.F.S..

Nell'arco temporale in cui vige il presente stato di grave pericolo per gli incendi boschivi, negli ambiti territoriali comunali ricadenti nelle classi di rischio 4 e 5, così come individuati nel punto 3.2 "classificazione delle aree a rischio" del Piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva, approvato con d.g.r. n. 3949 del 27.12.2006, per le **trasgressioni** al divieto di accendere fuochi, fare brillare mine, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, fornelli od inceneritori che producano braci e faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa determinare pericolo di incendio, accertate nei territori boscati e nei terreni coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1- comma 1- lettera n, della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3 "modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura".


Per le trasgressioni al divieto di accendere, all'aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri accertate, sempre nell'arco temporale in cui vige lo stato di grave pericolo per gli incendi boschivi, al di fuori degli ambiti territoriali ricadenti nelle classi 4 e 5, si applica la specifica sanzione amministrativa prevista dalla normativa forestale.

Gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a **comunicare tempestivamente** lo stato di pericolosità a **tutti i comuni** di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative più idonee per rendere pubblico lo stato di pericolosità attraverso i mezzi di informazione.

Andranno inoltre mobilitate le Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Cordiali saluti.

Stefano Maullu



lcm